



36094/14

ASR
MAE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 19/08/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO DUBOLINO

Dott. GUICLA MULLIRI

Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO

Dott. ANGELO CAPOZZI

Dott. SALVATORE DOVERE

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 45/2014
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 33663/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza n. 22/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/07/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
~~tutte~~ sentite le conclusioni del PG Dott. Giulio RONATTO che
ha chiesto il rinvio del ricorso, salvo l'interposizione
della richiesta ex art. 19 lett. c) L.u. 69/2005.

Udit il difensore avv. Andrea SELLA in sostituzione
dell'avv. F. Mantelli che si è rifiutato al verso.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 11.7.2014 la Corte di appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna riguardante il mandato di arresto europeo emesso il 27.4.2014 dalla Autorità giudiziaria francese del Tribunale di Grande Istanza di Grasse nei confronti di [REDACTED] e disposto la consegna di questi alla predetta autorità richiedente, sotto condizione del rispetto del principio di specialità e fatte salve, al momento dell'esecuzione della sentenza definitiva, le condizioni di cui all'art. 18 lett. r) l.n. 69/2005.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il [REDACTED] a mezzo del difensore che deduce:
 - 2.1. violazione dell'art. 7 co. 1 l.n. 69/2005; insussistenza della condizione della doppia punibilità; mancata trasmissione del testo delle disposizioni di legge applicabili in violazione dell'art. 6 co. 4 lett.b) l.n. 69/2005. In particolare nessuna motivazione spende la sentenza impugnata in ordine al requisito della doppia incriminazione in relazione alle norme delle quali l'A.G. francese contesta la violazione (art. 314-6 c.p., 314-11 c.p. e 314 - 13 c.p.), non sussistendo nell'ordinamento italiano alcuna norma equiparabile all'art. 314-6 del *code penal*, né rivestendo il [REDACTED] le qualità richieste dall'art. 388 co. 3 e 4 c.p. come pure all'art. 334 c.p. in quanto né proprietario né custode della imbarcazione. Né l'esame del requisito in questione è stato possibile in assenza della allegazione del testo delle disposizioni di legge applicabili.
 - 2.2. violazione degli artt. 17 co. 4 e 18 comma 1 lett.t) l.n. 69/2005; omessa motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza; mancata trasmissione della relazione prevista dall'art. 6 co. 4 lett. a) l.n. 69/2005. In particolare - al di là della infrazione addebitata al [REDACTED] - non esiste in atti alcun elemento dal quale sia possibile desumere il materiale probatorio che l'A.G. francese ha posto a fondamento del titolo restrittivo, non potendosi verificare né se l'imbarcazione della quale trattasi sia stata effettivamente sottoposta a sequestro da parte dell'A.G. francese né quale pubblicità sia stata data all'eventuale provvedimento di sequestro. Inoltre, si deduce l'esorbitanza del mandato dalla finalità sue proprie e per soddisfare finalità meramente investigative.



- 2.3. mancanza di motivazione in ordine alla circostanza che l'intervenuta opposizione alla sentenza emessa dal *Tribunal Correctionnel de Grasse* in data 11.6.2014 abbia fatto venir meno le esigenze sottese al M.A.E., non potendosi rinvenire la motivazione della sentenza impugnata nel riferimento al fondamento del provvedimento cautelare francese che prescinderebbe dalla necessità di sentire l'imputato.
- 2.4. erronea applicazione dell'art. 19 lett. c) l.n. 69/2005; omessa apposizione della condizione che subordina la consegna al fatto che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviaa nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura privativa della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.
3. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo dei motivi proposti.
4. Il primo motivo è infondato.
5. In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv. 252723).
6. Inoltre, la mancata allegazione del "testo delle disposizioni di legge applicabili", richiesta dall'art. 6, comma quarto, lett. b), della L. 22 aprile 2005, n. 69, non costituisce di per sé causa di rifiuto della consegna, trattandosi di documentazione necessaria solo quando sorgano particolari problemi interpretativi la cui soluzione necessiti della esatta cognizione della portata della norma straniera, come nel caso della verifica della "doppia punibilità" (Sez. 6, n. 17797 del 05/05/2011 Rv. 250068 Dragutinovic).
7. Nella specie il ricorrente - secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato - è stato accusato di aver sottratto una imbarcazione di cui aveva la disponibilità al sequestro cautelare disposto dalla A.G. francese e del quale era stato reso edotto, rifiutando di consegnare i documenti e lasciando il porto di Cannes recandosi in Italia. I fatti di cui è accusato il ricorrente risultano dalla relazione che riferisce i fatti medesimi accertati

dall'Ufficiale giudiziario francese e dalle successive ricerche circa l'ubicazione della imbarcazione.

8. Osserva questa Corte che deve essere riconosciuta corretta l'implicita valutazione della sussistenza della doppia incriminabilità della condotta ascritta al [REDACTED] - escludendosi la rilevanza della omessa trasmissione del testo delle norme violate - risultando la stessa evidentemente riconducibile all'ambito dell'art. 388 c.p., non risultando decisiva - ai fini del riconoscimento richiesto - la mancanza in capo al ricorrente della formale qualità di proprietario, siccome detta nozione adottata dalla norma penale è più ampia di quella assunta in sede civilistica, includendo ogni persona presso la quale sono rinvenute le cose mobili e che abbia la oggettiva disponibilità delle cose sottoposte a vincolo (Cass. Sez. VI, n.4058/2008).
9. Tale rapporto qualificato di disponibilità deve essere riconosciuto in capo al [REDACTED] che, ad onta dell'asserita qualità di <<ospite>> della imbarcazione, ha disposto della imbarcazione allontanandosi con essa dal porto francese, dopo l'intimazione dell'Ufficiale giudiziario.
10. Il secondo motivo è infondato.
11. In tema di mandato di arresto europeo, la sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata, ex art. 17, comma quarto, legge n. 69 del 2005, la consegna della persona ricercata richiede che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Pertanto, non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta - emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente. (Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, P.G. in proc. Stoyanov, Rv. 257466).
12. Sicchè risulta conforme all'onere valutativo demandato al Giudice interno la considerazione delle informazioni provenienti dall'Ufficiale giudiziario che doveva procedere alla esecuzione del sequestro e



l'accertamento del successivo allontanamento della imbarcazione dal porto francese.

13. Il terzo motivo è inammissibile.
14. In tema di mandato d' arresto europeo cd. "processuale", non compete all'autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen. per l'adozione del provvedimento cautelare "interno" da parte dell'autorità giudiziaria estera, rilevando unicamente il fatto che il mandato d' arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010, Donnarumma, Rv. 248970), non rilevando, ai fini dell'accoglimento della domanda di consegna, la mancanza di motivazione, in relazione alle esigenze cautelari, del provvedimento cautelare, oggetto del mandato d' arresto europeo, emesso dall'autorità giudiziaria estera (Sez. 6, n. 22223 del 09/06/2010, Liberati, Rv. 247820).
15. Pertanto, inammissibile è la censura del ricorrente in ordine alle finalità per le quali il mandato di arresto è stato emesso dall'A.G. francese ed alla cessazione delle esigenze in ragione della emissione della sentenza del 11.6.2014.
16. Il quarto motivo è fondato.
17. In tema di mandato d'arresto europeo, se la persona richiesta in consegna ai fini di un'azione penale è un cittadino italiano o risulti residente nello Stato, la condizione del rinvio prevista dall'art. 19 lett. c) L. n. 69 del 2005 costituisce un requisito di legittimità della decisione di consegna, ogniqualvolta non vi sia un'espressa diversa richiesta dell'interessato. Ne consegue che la Corte d'appello deve sempre verificare, prima di far luogo alla consegna, quale sia la nazionalità e la residenza della persona richiesta (Sez. 6, n. 28236 del 15/07/2010 Rv. 247830 Mahmutovic); e se la persona richiesta ai fini di un'azione penale è cittadino italiano o residente nello Stato, la consegna è subordinata alla condizione del rinvio in Italia prevista dall'art. 19, lett. c), della l. 22 aprile 2005, n. 69, che, se non contenuta nella sentenza della Corte d'appello, deve essere apposta "ex officio" dalla Corte di cassazione, anche in difetto di specifica doglianza (Sez. 6, n. 49978 del 28/12/2012, P.G. in proc. Marti, Rv. 254013).
18. Nella specie la Corte territoriale ha ommesso di apporre detta clausola di rinvio del consegnando, cittadino italiano.



19. Pertanto, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata apposizione della predetta clausola; rigettandosi nel resto il ricorso.
20. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22 co. 5 l.n.69/2005.

P.Q.M.

Annula senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata apposizione della condizione di cui all'art. 19 lett. C) l.n. 69/2005 e, per l'effetto, dispone che la consegna di [REDACTED] sia subordinata alla condizione che il predetto, dopo essere stato ascoltato, sia rinvio in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi confronti. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 19 agosto 2014.

Il Consigliere estensore

Angelo Capozzi



Il Presidente

Pietro D'Abolino

